DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1986

recante approvazione di una modifica al programma per il settore delle carni suine in Danimarca, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(86/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che il 20 febbraio 1985 il governo danese ha presentato una modifica al programma per il settore delle carni suine in Danimarca, approvato con la decisione 79/432/CEE della Commissione (3);

considerando che tale modifica comporta l'espansione e la specializzazione nel settore della trasformazione delle carni suine e l'adattamento della capacità di macellazione dei suini, per tener conto di un previsto aumento annuo del 3-4 % della produzione di carni suine, allo scopo di migliorare le tecniche di trasformazione e di commercializzazione, aumentare la quantità e migliorare la qualità dei prodotti trasformati e commercializzati; che si tratta di un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando tuttavia che le unità di macellazione dei suini, nuove o ristrutturate, dovranno avere, al termine della realizzazione del programma, una produzione minima di 200 000 capi all'anno ed un tasso medio di capacità di macellazione, tre anni dopo la realizzazione del programma, pari almeno al 60 %, calcolato sulla base di 1 800 ore di lavoro all'anno;

considerando che tali progetti possono essere sovvenzionati soltanto se nel contempo sono accompagnati da una diminuzione delle capacità poco razionali;

considerando che i progetti per la creazione di magazzini frigoriferi e di depositi refrigerati possono essere sovvenzionati soltanto se tali impianti sono connessi con impianti di trasformazione o di commercializzazione;

considerando che la modifica fornisce in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, che dimostrano che gli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento possono essere raggiunti nel settore delle carni suine in Danimarca; che il periodo pevisto per la realizzazione del progetto non supera il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) di detto regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agricole,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma per il settore delle carni suine in Danimarca, presentata dal governo danese il 20 febbraio 1985, è approvata per quanto concerne l'espansione e la specializzazione nel settore della trasformazione della carne e l'adattamento della capacità di macellazione dei suini, fatte salve le riserve di cui sopra.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 106 del 28. 4. 1979, pag. 46.